

**Determina.0000677.18-06-2026**

**Oggetto:** Approvazione della Convenzione per l'utilizzo temporaneo di 12 mesi del parcheggio del complesso immobiliare di proprietà dell'ASST della Brianza, ubicato in Via Bernasconi n. 16 a Lissone (MB), per lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì, nonché contestuale autorizzazione al Comune di Lissone all'esecuzione dei lavori di pavimentazione e sistemazione dell'area.

Ufficio Proponente: **S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**

Istruttore della pratica: **Valeria Marzano**

Responsabile del procedimento: **Alberto Nicolò**

Dirigente dell'Ufficio Proponente: **Sandro Piadena**

**La determina comporta impegno di spesa:** **No**

**Modalità di Pubblicazione:** **INTEGRALE**

**Attestazione di regolarità economico-contabile**

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione  
Finanziaria e Contabilità:

**verifica di regolarità economica non prevista**

**Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio**

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:

**Mattia Longoni**

**Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Sandro Piadena**



**Oggetto: Approvazione della Convenzione per l'utilizzo temporaneo di 12 mesi del parcheggio del complesso immobiliare di proprietà dell'ASST della Brianza, ubicato in Via Bernasconi n. 16 a Lissone (MB), per lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì, nonché contestuale autorizzazione al Comune di Lissone all'esecuzione dei lavori di pavimentazione e sistemazione dell'area.**

**Il DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**



**PREMESSO** che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, secondo le previsioni degli articoli 4 e 17 attribuisce, tra l’altro, ai Dirigenti il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento viene adottato in osservanza delle istruzioni operative rese dalla Direzione Strategica ed approvate con deliberazione n. 377 del 17 aprile 2026, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri per la definizione delle funzioni gestionali dei Dirigenti, ivi richiamati;

**PRESO ATTO** la ASST della Brianza è proprietaria dell’immobile sito nel Comune di Lissone, in Via Monsignore Ennio Bernasconi n. 16, di superficie catastale complessiva di mq 4.225 circa (metri cubi 46.188), identificato al Catasto terreni del Comune di Lissone al Foglio 15, Particella 18, Subalterno 701, Particella 359, Particella 361 Subalterno 701, Particella 362 Subalterno 701, Particella 363 Subalterno 702, Particella 364 Subalterno 701, Particella 365 Subalterno 701 e Particella 422;

**CONSIDERATO** che:

- con nota prot. n. 16465 del 17 aprile 2026, acquisita agli atti della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, il Comune di Lissone ha richiesto l’utilizzo temporaneo, per la durata di 12 mesi, del parcheggio del suddetto complesso immobiliare per lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì, ritenendo l’area idonea sotto il profilo dimensionale, logistico e dell’accessibilità;
- con la medesima nota il Comune di Lissone ha altresì richiesto l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di pavimentazione e sistemazione dell’area, come da progettazione allegata alla richiesta;

**DATO ATTO** che:

- l’utilizzo temporaneo dell’area per lo svolgimento del mercato settimanale risponde a finalità di interesse pubblico locale e risulta compatibile con le esigenze istituzionali dell’ASST della Brianza per il periodo di riferimento;
- i lavori di pavimentazione e sistemazione dell’area saranno eseguiti a cura e spese del Comune di Lissone, previa acquisizione di ogni autorizzazione, nulla osta o titolo eventualmente necessario ai sensi della normativa vigente;

**VISTI** i pareri favorevoli della Direzione Strategica espressi in data 12/05/2026 e 10/06/2026 in ordine all’utilizzo temporaneo dell’area per finalità di interesse pubblico, nonché all’esecuzione, da parte del Comune di Lissone, dei lavori di pavimentazione e sistemazione del parcheggio;

**RILEVATO** che i reciproci rapporti tra le parti, le modalità di utilizzo dell’area, la disciplina delle responsabilità, degli obblighi manutentivi, nonché la regolamentazione delle opere realizzate dal Comune di Lissone sono disciplinati nella Convenzione allegata al presente provvedimento;

**RITENUTO** pertanto di concedere al Comune di Lissone l’utilizzo temporaneo, per la durata di 12 mesi, del parcheggio del complesso immobiliare di proprietà dell’ASST della Brianza ubicato in Via Monsignore Ennio Bernasconi n. 16 a Lissone (MB), per lo svolgimento del mercato



settimanale del lunedì, nonché di autorizzare l'esecuzione dei lavori di pavimentazione e sistemazione dell'area;

**RITENUTO** altresì di approvare la Convenzione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da stipularsi tra l'ASST della Brianza e il Comune di Lissone, disciplinante l'utilizzo temporaneo dell'area e l'esecuzione dei lavori sopra richiamati;

**DATO ATTO** che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;

**POSTO** quanto sopra si attesta la regolarità economico-patrimoniale;

### DETERMINA

Per le motivazioni formulate in premessa che si intendono integralmente trascritte:

- 1 di concedere al Comune di Lissone l'utilizzo temporaneo, per la durata di 12 mesi, del parcheggio del complesso immobiliare di proprietà dell'ASST della Brianza sito in Via Monsignore Ennio Bernasconi n. 16 a Lissone (MB), per lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì;
- 2 di autorizzare il Comune di Lissone all'esecuzione, a propria cura e spese, dei lavori di pavimentazione e sistemazione dell'area, secondo la documentazione progettuale agli atti e previa acquisizione di ogni autorizzazione o titolo eventualmente richiesto dalla normativa vigente;
- 3 di approvare la Convenzione tra l'ASST della Brianza e il Comune di Lissone, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 4 di dare atto che i rapporti tra le parti, le modalità di utilizzo dell'area, gli obblighi manutentivi, le responsabilità e la disciplina delle opere realizzate sono regolati dalla relativa Convenzione;
- 5 di dare atto che, il presente provvedimento non comporta oneri per questa Azienda;
- 6 di dare atto altresì che la presente determinazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 17, comma 6 della l.r. n. 33/2009, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

|              |   |             |      |                                                                   |
|--------------|---|-------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| CONVENZIONE  | E | ALLEGATO    | -    | 299e68989276e7ff86d30994f887bfff127c11fbdc90223d6ac841d6336ff606d |
| ALLEGATI.pdf |   | CONVENZIONE | ASST |                                                                   |
|              |   | BRIANZA     | E    | COMUNE                                                            |
|              |   | LISSONE     |      |                                                                   |



Il Dirigente Struttura

**Sandro Piadena**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



*Città di Lissone*  
*Provincia di Monza e della Brianza*  
*Servizio SUAP Commercio e Attività Produttive*

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DELL'AREA DI PROPRIETÀ  
DELL'ASST BRIANZA PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL  
LUNEDÌ E AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE  
DELLA STESSA**

**Premessa:**

- il Comune di Lissone ha programmato interventi di riqualificazione e riorganizzazione urbana di Piazzale degli Umiliati, attuale sede del mercato settimanale cittadino;
- tali interventi comportano l'impossibilità temporanea di utilizzare l'area per lo svolgimento delle attività mercatali;
- il mercato settimanale rappresenta un servizio di rilevanza economica e sociale per la collettività, la cui continuità deve essere garantita anche durante l'esecuzione dei lavori;
- il Comune ha pertanto individuato l'area alternativa temporanea che ricomprende anche l'area di proprietà dell'ASST Brianza sita in Via Monsignor Ennio Bernasconi n. 16, ritenuta idonea sotto il profilo dimensionale, logistico e di accessibilità;
- l'ASST Brianza ha manifestato la propria disponibilità a consentire l'utilizzo temporaneo dell'area per finalità di interesse pubblico;
- le parti intendono disciplinare con apposita convenzione le modalità di utilizzo dell'area, gli obblighi reciproci, nonché le modalità di restituzione al termine del periodo di utilizzo;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

**Tra**

Il **Comune di Lissone**, con sede in Via Antonio Gramsci, 21, 20851 Lissone MB, C.F./P.IVA: 02968150157 - 00740590963, rappresentato dal Dirigente Arch. Di Sarno Giusto Salvatore, in qualità di responsabile competente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, di seguito denominato "Comune"

**e**

L'**ASST Brianza** "Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Brianza", Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (MB, C.F./P.IVA [09314320962], rappresentato dall'Arch. Sandro Piadena, in qualità di Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 23/04/1978, rappresentante dell'Azienda e domiciliato presso la sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Brianza denominata nel prosieguo "Azienda", residente per la carica in Via Santi Cosma e Damiano n. 10 - Vimercate - C.F./P.I. 09314320962.

#### **Art. 1 - Oggetto**

La presente convenzione disciplina la concessione in uso temporaneo al Comune di Lissone dell'area di proprietà ASST, meglio identificata nella planimetria allegata, per lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì, a seguito dello spostamento temporaneo della sede mercatale.

L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di sistemazione dell'area per la momentanea destinazione a mercato settimanale del lunedì, come da relazione allegata.

#### **Art. 2 - Durata**

La convenzione ha durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione e comunque fino al completamento dei lavori in piazzale degli umiliati da comunicarsi almeno 30 gg prima.

Al termine degli interventi di riqualificazione di piazzale degli Umiliati e ricollocamento del mercato nel sito originario l'area in oggetto verrà riconsegnata alla piena disponibilità dell'ASST Brianza ed alla sua naturale funzione.

#### **Art. 3 - Consegna dell'area**

L'area è consegnata nello stato di fatto in cui si trova.

La consegna si intende formalizzata con la sottoscrizione del presente accordo

#### **Art. 4 - Obblighi del Comune - Adeguamento e pavimentazione**

Il Comune si impegna a propria cura e spese a:

- realizzare gli interventi necessari per rendere l'area idonea allo svolgimento del mercato;
- predisporre la segnaletica orizzontale e verticale e la tracciatura dei posteggi;

- garantire che gli interventi non pregiudichino la futura destinazione dell'area.
- garantire che le opere e gli allestimenti realizzati non ostacolino in alcun modo l'accesso al presidio sanitario, assicurando in ogni momento il passaggio prioritario di ambulanze, mezzi di trasporto assistito, fornitori, dipendenti, manutentori e di ogni altro mezzo autorizzato al servizio della struttura sanitaria.

#### **Art. 5 - Utilizzo dell'area**

L'area è utilizzata esclusivamente per:

- lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì;
- le operazioni di allestimento e smontaggio connesse;
- alla sosta nelle giornate non occupate dal mercato settimanale

#### **Art. 6 - Gestione e pulizia durante l'utilizzo**

Per tutta la durata della convenzione il Comune garantisce:

- l'organizzazione e la gestione delle attività mercatali;
- la pulizia dell'area dopo ogni giornata di mercato.

Il comune si assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati all'area nei giorni di effettuazione del mercato.

#### **Art. 7 - Manutenzione**

Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria delle opere realizzate per l'uso mercatale.

#### **Art. 8 - Asservimento temporaneo ad uso pubblico con destinazione mercatale**

Per la durata della convenzione, l'area è temporaneamente destinata ad uso pubblico per lo svolgimento del mercato, senza trasferimento di proprietà o costituzione di diritti reali.

#### **Art. 9 - Obblighi dell'Istituto**

L'ASST autorizza il Comune di Lissone all'esecuzione dei lavori di sistemazione dell'area e alla momentanea destinazione a mercato settimanale del lunedì e si impegna a:

- consentire l'utilizzo dell'area per le finalità indicate;
- non intraprendere attività incompatibili con lo svolgimento del mercato per tutta la durata della convenzione.

#### **Art. 10 - Restituzione dell'area**

Alla scadenza della convenzione il Comune provvede alla riconsegna dell'area libera da strutture e in condizioni di piena funzionalità.

#### **Art. 11 - Responsabilità**

Il Comune risponde dei danni arrecati all'area durante il periodo di utilizzo.

#### **Art. 12 - Verbale di riconsegna**

Alla cessazione della convenzione, l'area si ritiene riconsegnata mediante comunicazione PEC da parte del Comune.

#### **Art. 13 - Recesso anticipato**

Ciascuna parte può recedere per sopravvenuti motivi di interesse pubblico con preavviso di almeno 60 giorni.

#### **Art. 14 - Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse alla presente Convenzione nel rispetto del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è il Comune di Lissone.

#### **Art. 15 - Composizione bonaria delle controversie**

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole e bonaria ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente convenzione.

A tal fine, la parte che ritenga insorto un contrasto ne dà comunicazione scritta all'altra parte, richiedendo l'avvio di un confronto entro 15 giorni dal ricevimento.

Le parti si incontrano entro i successivi 30 giorni per esperire un tentativo di composizione bonaria, redigendo apposito verbale.

## **Art. 16 - Foro competente**

Qualora il tentativo di composizione bonaria non abbia esito positivo, ogni controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro territorialmente competente per il Comune di Lissone.

Le parti riconoscono pertanto la competenza del Foro di Monza, ai sensi degli artt. 28 e 29 del Codice di Procedura Civile.

## **Art. 17 - Norme finali e rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si applicano:

- il Codice Civile,
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali),
- la normativa vigente in materia di gestione del patrimonio e di occupazione di suolo per attività mercatali.

## **Art. 18 - Spese e registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

## **Art. 19 - Sottoscrizione**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, viene letta, confermata e sottoscritta digitalmente dalle parti.

Il Dirigente del Settore  
Pianificazione e Gestione del Territorio  
(Arch. Salvatore Di Sarno Giusto)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale  
(Arch. Sandro Piadena)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Area ASST – Parcheggio Via Monsignor Bernasconi/via Luciano Manara



*Città di Lissone  
Provincia di Monza e della Brianza*

*Settore Pianificazione e Gestione del Territorio  
Area Manutenzione e Gestione Infrastrutture ed Immobili Servizio Patrimonio*

## **DESCRIZIONE DEI LAVORI DEL PARCHEGGIO DELL'ASST BRIANZA PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ**

Per realizzare la nuova pavimentazione dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- predisposizione cantiere, compresi POS e restante documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei cantieri;
- analisi chimiche di campioni di terreno;
- scarifica superficiale del sottofondo esistente per cm 12/15 e sbancamento parziale di terreno in eccesso (lato sud), carico e trasporto alle PP.DD. dei materiali di risulta (superficie mq 825,00);
- fornitura, stesa e cilindatura di materiale inerte da cava per la formazione della "livelletta" (superficie mq 825,00);
- formazione di "trincea filtrante" (sezione m 0,40x040, larghezza m 54,00) a ridosso del cordolo esistente del marciapiede con posa di tubazione drenante in PE diametro mm 125 per una lunghezza di m 54,00, ghiaia e foglio di tessuto-non-tessuto;
- realizzazione di n. 5 (cinque) collegamenti con tubazione in PE per lo scarico delle acque meteoriche provenienti dalla trincea filtrante;
- realizzazione di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso, con strato di usura al quarzo, tipo ANTHARA o simile, finitura DRENOPAV permeabile al 100%, colore SERIZZO, dimensioni cm 14x14 - 14x21 - 21x21, spessore cm 7, posati su letto di pietrischetto con granulometria mm 3/6, separato da strato sottostante con foglio di tessuto-non-tessuto (superficie mq 825,00);
- fornitura e posa di sabbia fine essiccata per intasamento giunti della pavimentazione;
- rimozione sfridi ed eccedenza dei materiali, compresi i residui di imballo, carico e trasporto alle PP.DD.;
- predisposizione di Dichiarazione di permeabilità e relativo rapporto di prova.

**Il Dirigente del Settore  
Pianificazione e Gestione del Territorio  
(Arch. Salvatore Di Sarno Giusto)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000  
e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.